



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

(0872/869135 - FAX 0872/869951 - VIA ROTABILE PROVINCIALE N. 11 CAP. 66030 EMAIL comunedicarpinetosinello@tin.it

Prot. N. 2194

Carpineto Sinello, li 04.06.2026

ORDINANZA n. 8/2026

OGGETTO: Limitazioni utilizzo acqua per fini non potabili

IL SINDACO

Premesso che:

- l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato, per cui è importante che il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo dell'uomo;
- la S.A.S.I. S.p.A., in vista della stagione estiva, invita i Sindaci dei Comuni gestiti ad emettere un'ordinanza di contenimento dei consumi idrici a causa della progressiva riduzione della disponibilità di acqua che coinvolge l'intero territorio di sua competenza;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici ed in particolare per:

1. l'irrigazione e l'innaffiamento di campi, orti, giardini privati e pubblici;
2. il lavaggio di piazzali, veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

a partire dalla data della presente Ordinanza e fino a revoca della stessa il divieto di prelevare l'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici, in particolare sono vietati:

1. l'irrigazione e l'innaffiamento di campi, orti e giardini privati e pubblici;
2. il lavaggio di piazzali, veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche.

INVITA

La cittadinanza ad un utilizzo razionale e corretto dell'acqua, con limitazione del flusso durante le operazioni di lavaggio cibi e igiene quotidiana e l'installazione di dispositivi di risparmio idrico al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

Che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), da euro 25 a 500,00;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito Internet Istituzionale www.comune.carpinetosinello.ch.it/it e diffusa mediante manifesti da affiggere sull'intero territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Che la presente ordinanza sia inviata al gestore SASI Spa, alla Prefettura di Chieti e al Comando Stazione Carabinieri di Gissi.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento: arch. Eliodoro Mucilli – Responsabile Area Tecnico/Manutentiva del Comune di Carpineto Sinello – Tel. 0872869135 – Fax 0872869951 – e-mail comunedicarpinetosinello@tin.it



IL SINDACO
Antonio Colonna